TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

Prot. n. 1411/2020 **Palermo, 1° luglio 2020**

Il Presidente

considerato che la legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 2020, ha modificato il periodo di efficacia di gran parte delle disposizioni di cui al decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020;

che in particolare, per effetto della legge di conversione, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 83, comma 7 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 mantengono i loro effetti fino al 30 giugno e non più fino al 31 luglio 2020, come originariamente previsto;

che secondo la legge di conversione restano comunque validi "*gli atti e i provvedimenti adottati*" e sono fatti salvi "*gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti*";

che per esigenze di certezza è opportuno indicare espressamente le determinazioni assunte con i provvedimenti dell'art. 83 che hanno perso la loro efficacia perché fondate in via esclusiva sui poteri attribuiti dalla norma citata (continuando le altre disposizioni a mantenere la loro efficacia perché giustificate dalla legislazione sanitaria vigente e fondate comunque sui poteri generali dirigenziali di organizzazione dell'ufficio);

dichiara

a partire dal 1° luglio 2020 gli uffici di cancelleria del Tribunale non sono più aperti al pubblico soltanlo dalle ore 9.00 alle ore 11.00, ma restano aperti dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì;

ferme restando le raccomandazioni ivi formulate, sono cessate le limitazioni per l'accesso alle cancellerie già previste con i provvedimenti adottati ex art. 83, comma 7 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, e di conseguenza è cessata anche la connessa previsione relativa alla possibilità di inoltro telematico di comparse, memorie e istanze nei procedimenti civili;

salvi gli effetti dei provvedimenti già assunti, non operano più le disposizioni sui rinvii delle udienze penali a data successiva al 31 luglio 2020 e le limitazioni del numero dei procedimenti da trattare e dei testimoni da sentire nelle udienze penali;

salvi gli effetti dei provvedimenti già assunti, le udienze istruttorie civili, sia nei procedimenti contenziosi che nei procedimenti di volontaria giurisdizione, non possono svolgersi da remoto.

Si comunichi ai magistrati togati e onorari, al personale amministrativo, al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, ai Consigli dell'Ordine del Distretto, al personale addetto alla vigilanza sugli ingressi e al Nucleo CC. addetto ai controlli.

Si dispone inoltre la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale e la comunicazione al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Direttore del Centro per la Giustizia Minorile, al Direttore dell'U.S.S.M. e al Direttore dell'I.P.M.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Francesco Miceli

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IN DATA 21/07/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F3
Dr. Rosario Invidiato